



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 04

Data 11.03.2022

OGGETTO:

“Approvazione Regolamento Comunale per l’Organizzazione e il funzionamento della commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo”.

L'anno Duemilaventidue, il giorno undici, del mese di Marzo, alle ore 11.00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
2	PAINO GIUSEPPE	VICE-PRESIDENTE	P	
3	DI MAIO SONIA	CONSIGLIERE	P	
4	FIORDALISI VINCENZA	CONSIGLIERE	P	
5	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
6	TARANTO GIOVANNI	CONSIGLIERE		A
7	RISTUCCIA CLAUDIO	CONSIGLIERE	P	
8	D'AMICO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
9	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
10	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10

In carica: n. 10

Presenti n. 09

Assenti n. 01

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede il Sig. Mario Virgona, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Antonio Tumminello Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono presenti in aula il sindaco dott.ssa Clara Rametta.

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Zoom per videoconferenze. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella riunione.

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento garantendone la pubblicità, giusta nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. n.01 del 03.03.2022.

Il Presidente Virgona passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento Comunale per l'Organizzazione e il funzionamento della commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo"*.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa in forma palese e si approva la proposta di deliberazione con n. 4 astenuti (Fiordalisi Vincenza, Siragusano Roberta, D'Amico Lorenzo e Isaja Maurizio) e n. 5 voti favorevoli.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito sopra riportato;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri previsti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della Legge Regionale n. 48/1991;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con n. 4 astenuti (Fiordalisi Vincenza, Siragusano Roberta, D'Amico Lorenzo e Isaja Maurizio) e n. 5 voti favorevoli.

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento Comunale per l'Organizzazione e il funzionamento della commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo"*.

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di procedere in merito, si passa alla separata votazione espressa in forma palese sulla immediata esecutività della deliberazione e, con n. 4 astenuti (Fiordalisi Vincenza, Siragusano Roberta, D'Amico Lorenzo e Isaja Maurizio) e n. 5 voti favorevoli, SI APPROVA l'immediata esecutività.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale su iniziativa dell'Amministrazione avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'Organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo."

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, 11.267, che all'art.42, lett. b) attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l'adozione dei Regolamenti;

Visto lo schema di Regolamento approvato con delibera di G.M. n.133 del 20.10.2021, esecutiva, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.5 del vigente statuto Comunale, è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente apposito avviso pubblico attestante l'avvenuto deposito dello schema di regolamento presso la segreteria comunale per 10 gg. consecutivi;

Rilevato che entro il sopra citato termine non sono pervenute proposte di modifica e/o integrazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri espressi nelle forme di legge;

PROPONE

- 1) La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Approvare l'allegato " Regolamento Comunale per l'Organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo .", il cui testo è composto da n.20 articoli.
- 3) Dare atto che il Regolamento approvato entrerà in vigore decorso il 15° giorno dalla sua pubblicazione Sull'Albo pretorio On-line del Comune ed avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 4) Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto, ivi inclusa la pubblicazione dell'approvando regolamento per 90 gg. consecutivi all'albo pretorio del Comune, come previsto dall'art.5 dello Statuto , nonché in via permanente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente";

Il Proponente
Dott.ssa Clara Rametta





COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: "Approvazione Regolamento Comunale per l'Organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo."

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Malfa, li 01.03.2022;



Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Malfa, li 01.03.2022;



Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____.
Malfa, li

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI MALFA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 133

Data 20.10.21

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per l'Organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

L'anno Duemilaventuno, il giorno Venti del mese di Ottobre, alle ore 12,25 e ss., previa convocazione urgente disposta dal Sindaco, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	<i>RAMETTA CLARA</i>	Sindaco	P	
2	<i>SANGIOLO LUCIANO</i>	Vice Sindaco	P	
3	<i>CINCOTTA LORENZO</i>	Assessore	P	
4	<i>ZAMPOGNA GIUSEPPE</i>	Assessore		A

Presiede il SINDACO, Dr.ssa *Clara Rametta*.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. *Antonio Tumminello*.

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario, è la piattaforma Zoom per videoconferenze. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore o degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL PRESIDENTE

Vista la Determina Sindacale n. 08 del 16/03/2020, avente ad oggetto *“Emergenza coronavirus: individuazione prestazioni lavorative da rendere in presenza come previsto dal DPCM 11 marzo 2020”*.

Vista la Determina Sindacale n. 09 del 23/03/2020, avente ad oggetto *“Modalità di gestione telematica da remoto delle sedute di Giunta Comunale”*.

Constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione, meglio descritta in oggetto, corredata dai pareri di cui all'ex art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, quale risulta recepita dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48; Visto l'art. 3 della L.R. n.7/92 quale risulta modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 comma 2;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Ritenuto di approvarla;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento di cui in oggetto corredata dai pareri su di essa apposti ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepita dalla L.R. n.48/91 art. 1 comma 1, lettera l.

La presente deliberazione, con separata votazione con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale su iniziativa del Sindaco avente per oggetto: " Approvazione Schema di Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo."

IL SINDACO

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- il D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) prevede, ai fini del rilascio della licenza di agibilità per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, la preventiva verifica di una commissione tecnica che accerti la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio;

- tale previsione trova applicazione anche a tutti gli spettacoli o intrattenimenti in locali o aree (quali ad es. teatri, cinema, locali di intrattenimento, circhi, luoghi all'aperto attrezzati per spettacoli o intrattenimenti, ecc.) con l'impiego di attrezzature e/o impianti destinati all'esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto al pubblico;

- rientrano nella competenza della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo le verifiche e pareri di cui sopra ad eccezione di quelle rientranti nella competenza della Commissione provinciale, insediata presso la Prefettura, concernenti: - i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno; Preso atto che la composizione, le funzioni e l'organizzazione dei lavori della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., è disciplinata dagli artt. 141 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. medesimo (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.);

Ravvisata l'opportunità di approvare un apposito Regolamento comunale concernente la disciplina dell'organizzazione e funzionamento della Commissione di vigilanza al fine di armonizzare le modalità operative della medesima alle specifiche esigenze del Comune di Malfa;

Dato atto che l'atto regolamentare disciplina, in particolare:

- le modalità di trasmissione delle convocazioni;
- la disciplina delle riunioni e dei sopralluoghi;
- il procedimento amministrativo concernente le istanze di rilascio di agibilità e il parere della Commissione; • le modalità di stesura dei verbali e di rilascio dei pareri;
- l'organizzazione dell'ufficio di segreteria della Commissione;
- il pagamento spese di funzionamento e onorari per eventuali membri onorari;
- la previsione della composizione ristretta della Commissione, in relazione a specifiche funzioni di controllo;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un testo normativo diretto a disciplinare compiutamente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, coerente con il quadro legislativo

vigente e il corpus normativo comunale, secondo la formulazione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente proposta di atto deliberativo;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ord. A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che nel presente dispositivo si intendono interamente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di approvare lo Schema di "Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione di Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo" allegato A) parte integrante e sostanziale della presente proposta di atto deliberativo, che consta di 20 articoli ;


Di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Di dichiarare con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;



Il Proponente
Dott.ssa Clara Rametta

A handwritten signature in black ink that reads "Clara Rametta".



COMUNE DI MALFA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ISOLA DI SALINA – EOLIE

Codice fiscale 81001030832 - c.a.p. 98050 - tel. 090-9844008/300 fax 090-9844152/179 - e-mail: comunemalfa@yahoo.it

Al.A)

COMUNE DI MALFA
(Città Metropolitana di MESSINA)
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO

Sommario

- Art.1 Oggetto;
- Art.2 Definizioni;
- Art. 3 - Campo di applicazione;
- Art. 4 – Competenze;
- Art.5Composizione e nomina;
- Art. 6 - Luogo delle riunioni;
- Art. 7 - Convocazione ;
- Art. 8 – Riunione ;
- Art. 9 - Parere e votazione;
- Art. 10 - Verbale di riunione ;
- Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS;
- Art. 12 – Modalità e contenuto della domanda;
- Art. 13 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente ;
- Art. 14 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;
- Art.15 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone;
- Art. 16 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo;
- Art. 17 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici;
- Art.18 - Documentazione tecnica ;
- Art. 19 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo;
- Art. 20 - Entrata in vigore ;

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della

Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n.311, e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.

Art. 2 - Definizioni

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", e dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.49, comma 4-quater, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2010", ai fini del presente Regolamento :

- a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Secondo la normativa in materia richiamata, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);

- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):

- a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e / o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n..P529/4109 del 2.07.2003).
- b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
- d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- h) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
- i) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

3. Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il dichiarante in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo.

Art. 4 – Competenze

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n. 635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:

a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.

b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.

c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.

d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche

avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337, ("Disposizioni

sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426).

e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

f) Ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940.

g) Stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone. 4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 5 - Composizione e nomina

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal Responsabile del servizio di Polizia Locale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'ASST o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) da un esperto di elettrotecnica.

2. La Commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare le disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con

il Sovrintendente alle Belle Arti in caso di edificio con vincolo di cui al D.Lgs. 41/2004. 3. A richiesta possono, inoltre, fare parte della Commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Per ogni componente della Commissione può essere previsto uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente.

6. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

7. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quelli di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata tra professionisti operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. Tale nomina è efficace dal momento dell'accettazione da parte del professionista.

Art. 6 - Luogo delle riunioni

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

Art. 7 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente (tenuto conto del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti di norma 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto. Le funzioni di segreteria e di gestione della Commissione sono svolte da dipendenti comunali del Suap o dell'UTC.

2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, è inviato di norma per via telematica.

4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega, che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio di norma 30 giorni prima di tale data.

In casi eccezionali di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.

9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione e ovviamente del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica.

10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio SUAP, da parte di tutti i membri della Commissione. Nei casi in cui la documentazione tecnica viene presentata in modalità telematica sarà cura della segreteria della Commissione trasmettere il materiale in modalità telematica.

Art. 8 – Riunione

1. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti previsti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.

2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.

3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere;

4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare. 5. Di conseguenza la Commissione effettua i sopralluoghi con la composizione prevista.

Art. 9 - Parere e votazione

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.

2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.

3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. n.818/1984. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette per il tramite del Suap le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.

Art. 10 - Verbale di riunione

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- i nomi dei componenti presenti;

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;

- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

- eventuali dichiarazioni di voto;

- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

3. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti. 4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche per posta elettronica). 5. Copia del verbale è tenuta presso il SUAP preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del TULPS.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente (tenuto conto del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica) della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente del luogo in cui è situato il locale o l'area o l'impianto o l'attività oggetto di verifica trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12 - Modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Suap:
a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive; b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo di norma 30 giorni prima dello svolgimento.
2. Le istanze di cui ai punti a) e b), (fermo stando quanto già previsto per la presentazione delle domande allo Sportello Unico per le Attività produttive), devono essere presentate al Suap corredate della relativa documentazione a firma di tecnico abilitato.
3. La Commissione Comunale è tenuta ad esprimere il parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente inoltrata con la documentazione prevista, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio della licenza da comunicare al richiedente per carenze documentali riscontrate dalla CCVLPS, o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dal Suap. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

Art. 13 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000. 2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Suap, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo. 3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa la agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 14 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che ai locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone si applicano, comunque, le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al DM 19.08.1996.

2. La relazione da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea, e nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e deve attestare il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e succ. mod.; DPR n.151/2011); successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della leggi vigenti, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il professionista in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Suap può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti in sede di controllo.

3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art.15 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone.

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata al Suap la domanda con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione. 2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta, comunque, obbligatoria la verifica della Commissione comunale (CCVLPS) da effettuarsi di norma entro il termine di 30 giorni.

Art. 16 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico.

2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui al regolamento sopra indicato, può essere richiesta autorizzazione in deroga.

3. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Circolazioni, Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Art. 17 - Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle

disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art.18 - Documentazione tecnica

1. Le istanze (domande, scia) dovranno essere presentate utilizzando la modulistica prevista sul sito corredate della documentazione tecnica prevista.

Art. 19 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. La Giunta comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione, anche alla luce delle eventuali tariffe imposte dagli altri Enti coinvolti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta comunale.

2. Il mancato versamento delle descritte spese comporta la non effettuazione delle verifiche.

3. Sono esonerati dal pagamento delle spese relative alla commissione, che saranno a carico dell'Ente, le seguenti categorie di richiedenti:

- associazioni e società operanti sul territorio per manifestazioni aventi il patrocinio del Comune.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini previsti per i Regolamenti Comunali dal vigente Statuto Comunale.



COMUNE DI MALFA

PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: " Approvazione Schema di Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo."

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Malfa, li 18.10.2021;



Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
Malfa, li 18.10.2021;



Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap.lo
Malfa, li


Il Responsabile del Settore

Letto, approvato e sottoscritto

► Il Presidente del Consiglio
F. | o VIRGONA MARIO

Il Consigliere Anziano

F. | o Vincenza Fiordalisi




► Il Segretario Comunale

F. | o Dott. Antonio Tumminello

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____



► L'addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall' art.12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.



► Il Segretario Comunale

F. | o Dott. Antonio Tumminello